

## *Sentenza Commissariale 6 luglio - 23 novembre 1942 che dichiara affrancate dagli usi civici determinate terre*

Il Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma:

Ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra :

1) il Comune di Ischia di Castro in persona del suo Commissario Prefettizio pro-tempore dr. Vincenzo Rizzetto domiciliato in detto Comune per ragioni della sua carica ed elettivamente in Roma, via Lucrezio Caro n. 38 presso lo studio degli avvocati Ennio e Francesco Franchi dai quali è rappresentato e difeso; in questa fase giudiziaria comparso di persona;

2) il Comune di Farnese in persona del suo Podestà pro-tempore sig. Ortenzi Nestore, domiciliato in detto Comune per ragioni della sua carica rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Romanelli; e in questa fase giudiziaria comparso di persona attori, e il Principe Don Carlo Torlonia domiciliato in Roma, via Tomacelli 139, convenuto non comparso.

All'udienza di spedizione della causa a sentenza i Comuni di Ischia di Castro e di Farnese hanno chiesto che il R. Commissario omologhi la perizia giudiziale dell'agronomo Sante Castellani depositata e giurata nella Segreteria di questo R. Commissariato il giorno 2 febbraio 1942.

Per il Principe Don Carlo Torlonia non comparso non sono state prese conclusioni.

*FATTO:* Con sentenza 5 febbraio 1° marzo 1941 il R. Commissaria per la liquidazione degli usi civici con sede in Roma, dichiarato che sulla tenuta «Selvicciola» di proprietà del Principe Don Carlo Torlonia, posta in agro di Ischia di Castro, erano accertati, a favore dei naturali dei Comuni di Ischia e di Farnese, gli usi civici:

**a)** Di pascolo con ogni sorta di bestiame domo e camporili da metà di febbraio a S. Angelo di settembre senza pagamento alcuno; da S. Angelo di settembre a S. Andrea con le bestie dome e con sei camporili per aratro, delle quali due franche e quattro mediante pagamento di un carlino al compratore; per tutto l'anno con le bestie da soma e da cavalcare.

**b)** Di semina con la corrisposta di un seme a seme.

**c)** Di fare chiuse e ristretti, limitatamente a 36 some di terra con obbligo entro sei mesi di smacchiarle ridurle al domestico, di lavorarle in parte per piantarvi vigne ed alberi fruttiferi e domestici, di circondarle con forme od altro riparo, di fabbricarci una casa abitabile, sotto pena in difetto di ridevoluzione della chiusa o ristretto alla Comunità ed ai cittadini.

**d)** Di legnare per ogni uso agricolo e domestico esteso agli alberi da frutto ma solo per fare travi ed altri legnami di edificio.

**e)** Di pascere e raccogliere la ghianda.

Nominò perito l'agr. Sante Castellani con l'incarico:

1) Di identificare catastalmente la tenuta Selvicciola;

2) di accertare là attuali culture della tenuta stessa specificando quale parte di essa aveva eventualmente, ricevuto, da parte del proprietario, sostanziali e permanenti migliorie e quale parte invece non aveva ricevuto sostanziali e permanenti migliorie;

3) di elevare il valore di quest'ultima parte distaccandone, a favore dei due Comuni ed a titolo di compenso per la liquidazione degli usi civici accertati, una quota corrispondente in valore al terzo del valore dell'intero comprensorio non dotato di sostanziali e permanenti migliorie;

4) di determinare eventualmente il canone annuo di natura enfiteutica corrispondente al valore dei diritti accertati di cui doveva essere gravata, sempre a titolo di affrancazione, la parte della medesima tenuta dotata di sostanziali e permanenti migliorie;

5) di determinare l'importo dei frutti non percepiti dalle due popolazioni per il mancato godimento degli usi civici a partire dal giorno della giudiziale domanda fino alla data di deposito della relazione peritale.

Avendo l'agr. Sante Castellani, in esecuzione dell'incarico avuto, espletato la perizia ed avendo il R. Commissario, con decreto 14 febbraio 1942, ritualmente notificato al Principe Don Carlo Torlonia, riassunto di ufficio, il giudizio per gli ulteriori provvedimenti di legge, la causa fu spedita a decisione all'udienza del 13 giugno 1942.

*DIRITTO*: Osserva il Commissario che dalla perizia espletata dallo agronomo Sante Castellani in esecuzione delle statuizioni contenute nella precedente sentenza 5 febbraio 1° marzo 1941, risulta che la tenuta «Selvicciola» di proprietà del Principe Don Carlo Torlonia è censita al catasto rustico del Comune di Ischia di Castro alla sezione XI coi numeri mappali 1 sub. 1, 1 sub. 2, 1 sub. 3, 1 sub. 4; 2, 3, 4, 5, 6 sub. 1; 6 sub. 2; 6 sub. 3; 7, 8, 20, 21, 22 sub. 1, 22 sub. 2; per una complessiva superficie di Ha. 401.22.50: che la tenuta ha ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie consistenti in numero 11 case coloniche con fattoria e dipendenze, dotate di acqua potabile, e raccordate da una complessa rete stradale a fondo artificiale, facenti unico ed inscindibile corpo con altra tenuta chiamata Musignano pure di proprietà del Principe Don Carlo Torlonia, anch'essa dotata di sostanziali e permanenti migliorie consistenti in numero 25 case coloniche dotate ognuna, al piano terreno di stalla per cavallo, di magazzino, di granaio, di tinaia, e di cantina, di stalla per 14 capi grossi e 4 vitelli, con locale per trincia foraggio, ed al piano superiore, al quale si accede mediante scala interna, di sei camere, cucina e gabinetto e tutte servite, nel loro complesso, da un fabbricato principale attorno al quale sono collocati gli accessori costituiti da forno, porcile, gallinaio, ovile per 30 capi, fontanile, abbeveratoio, lavatoio, concimaia a due platee con pozzetto centrale.

Osserva che di conseguenza la liquidazione degli usi civici deve effettuarsi, come prescrive il disposto dell'art. 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, mediante la imposizione sulla tenuta di un canone annuo di natura enfiteutica corrispondente al valore dei diritti accertati.

Osserva che il perito, ispirandosi a detto criterio di legge, ha, con minuziosa ed esatta analisi sia dal punto di vista giuridico che tecnico, determinato il valore degli usi civici nella somma capitale di lire 348.443 ed il relativo canone annuo di natura enfiteutica del quale dovrà essere gravata la tenuta, in lire 13.937,75.

Che con eguale esatto criterio giuridico e tecnico il perito ha determinato l'ammontare dei frutti non percepiti dalle popolazioni di Ischia di Castro e di Farnese per il mancato godimento dei diritti dal giorno della giudiziale domanda al giorno del deposito della perizia, in lire 247.335,29.

Che le spese dell'intero giudizio devono essere messe a carico del soccombente Principe Torlonia.

Che le spese stesse, in esse comprese le competenze di procuratore ed onorari di avvocato, possono tassarsi e liquidarsi, a carico del soccombente Principe Don Carlo Torlonia, in lire 6.838,15 in favore del Comune di Ischia di Castro ed in lire 6.838,15 in favore del Comune di Farnese.

*P.Q.M.*

dichiara affrancati mediante la imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica di lire 13.937,75, gli usi civici riconosciuti, a favore delle popolazioni di Ischia di Castro e di Farnese, con la sentenza 5 febbraio 1° marzo 1941, sulla tenuta "Selvicciola" di proprietà del Principe Don Carlo Torlonia, censita al catasto rustico del Comune di Ischia di Castro alla sezione XI coi numeri mappali i sub. 1, 2, 3 e 4; 2, 3, 4, 5, 6 sub. 1; 6 sub. 2; 6 sub. 3; 7, 8, 20, 21, 22 sub. 1 e 22 sub. 2, della estensione di ha. 401.22.50, confinata a levante dalla tenuta Chiovano di proprietà Bevilacqua, a sud ed ovest dalla tenuta di Musignano dello stesso Principe Don Carlo Torlonia e a nord dal fosso Strozza Volpe e dalla proprietà Bocci Lorenzo.

Il canone sarà pagato dal Principe Don Carlo Torlonia ai due Comuni di Ischia di Castro e di Farnese il 10 ottobre di ogni anno.

Condanna lo stesso Principe Don Carlo Torlonia a pagare ai medesimi Comuni di Ischia di Castro e di Farnese, a titolo di rimborso del valore degli usi civici non goduti dalle rispettive popolazioni dal giorno della giudiziale domanda al 31 gennaio 1942, la somma di lire 248.835,29 nonché quelli maturati fino al giorno in cui sarà pagata la prima annualità di canone.

Condanna pure il Principe Don Carlo Torlonia a pagare a titolo di rimborso di spese giudiziali al Comune di Ischia di Castro la somma di lire 6.055 ed al Comune di Farnese la somma di lire 6.838,15.

Così deciso in Roma, 6 luglio 1942.

*Il R. Commissario Aggiunto: MANCA*

*La presente sentenza è stata depositata nella Segreteria di questo R. Commissario il giorno 3 novembre 1942. Il Segretario: CORSI. Registrato a Roma il 23 novembre 1942, vol. 578, n. 2684, degli Atti giudiziari.*